

REGOLAMENTO (CE) N. 1001/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2004

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa e dell'Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione Russa o dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004⁽²⁾ (il «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafi 3, 21 e 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito alla scadenza di un riesame intermedio, con il regolamento (CE) n. 658/2002⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio (il «prodotto in questione») originario della Russia. Con il regolamento (CE) n. 132/2001⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 993/2004⁽⁵⁾ il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001.
- (2) Le misure sono dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell'Ucraina.

2. Inchiesta

- (3) Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁽⁶⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore («le misure») ai sensi degli articoli 11, paragrafi 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12.

(3) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(5) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(6) GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

- (4) Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea del 1º maggio 2004 e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

- (5) Tutte le parti interessate, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 («UE10»), sono stati informati dell'apertura dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che l'hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

3. Risultati dell'inchiesta

- (6) Come risulta dal regolamento (CE) n. 993/2004 del Consiglio, l'inchiesta ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adattare le misure in vigore, purché tale adattamento non pregiudichi notevolmente il livello considerato di difesa commerciale.

4. Impegni

- (7) Conformemente alle conclusioni del regolamento (CE) n. 993/2004, la Commissione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, ha proposto impegni alle società interessate. In seguito a ciò, hanno proposto impegni: i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia) congiuntamente alla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd., Isole Vergini britanniche), iii) due produttori esportatori russi collegati (OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» e JSC «Azot»), separatamente e iv) due produttori esportatori collegati, congiuntamente – le società per azioni «Acron», Russia e «Dorogobuzh», Russia.